

GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 29/06/2010

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	DRAGHETTI BEATRICE
VICE PRESIDENTE	VENTURI GIACOMO
ASSESSORE	CHIUSOLI MARIA
ASSESSORE	MONTERA GABRIELLA
ASSESSORE	PRANTONI GRAZIANO(**)
ASSESSORE	BURGIN EMANUELE
ASSESSORE	DE BIASI GIUSEPPE
ASSESSORE	BARIGAZZI GIULIANO
ASSESSORE	PONDRELLI MARCO

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

DELIBERA N.271 - I.P. 3095/2010 - Tit./Fasc./Anno 6.5.1.0.0.0/7/2010

SETTORE PERSONALE

Convenzione fra la Provincia di Bologna e l'Università degli Studi di Bologna per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

SETTORE PERSONALE

Oggetto:

Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio tra l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e la Provincia di Bologna

LA GIUNTA

Decisione

- 1)approva la stipula della nuova Convenzione fra la Provincia di Bologna e l'Università degli studi di Bologna che disciplina lo svolgimento presso la Provincia stessa di Tirocini formativi e di orientamento;
- 2)affida al Settore Personale la gestione delle procedure attuative della convenzione medesima e in particolare quelle concernenti i rapporti fra i due Enti e le modifiche, i rinnovi e le integrazioni della medesima convenzione;
- 3)dà atto che la convenzione avrà durata triennale eventualmente rinnovabile;
- 4)dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Motivazione

Di diritto

La legislazione vigente permette alle Università di stipulare delle Convenzioni con altri Enti Pubblici o Aziende per permettere ai propri studenti di sperimentare nuove modalità didattiche al fine di rendere più proficuo l'insegnamento.¹

Inoltre la stessa legislazione dà la possibilità alle Università di promuovere tirocini di formazione e di orientamento presso Enti ed Aziende al fine di permettere agli studenti, di avere una conoscenza diretta del mondo del lavoro e di sperimentare "sul campo" le conoscenze acquisite durante il percorso universitario.²

In questo senso sono definiti:

- *tirocinio curriculare*, il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;
- *tirocinio formativo e di orientamento*, il tirocinio rivolto a laureandi e/o laureati e/o diplomati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato alla conoscenza diretta all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non

¹ Gli articoli 27 e 92 del DPR 382/80 stabiliscono che le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento".

² L'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), prevede che le Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, possano promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari;

Inoltre il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98

In sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.

costituendo, parimenti al tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio;

- *tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato*: è il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Di fatto

La Provincia di Bologna ha interesse a consentire attività di tirocinio nei propri uffici, al fine di avvicinare laureati e laureandi alle attività ed alle problematiche della Pubblica Amministrazione;

In particolare si permetterà infatti:

- agli studenti agli specializzandi, agli iscritti a Master universitari di svolgere attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio e agli studenti che lo richiedano per lo svolgimento di tesi
- ai laureandi/diplomati e ai neolaureati esperienze dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.
- ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza.

Con l'attuazione del presente accordo si intende ottemperare sempre più ai principi della qualità e dell'efficacia; la preparazione e la specializzazione delle risorse umane impiegate nel lavoro, sono un fattore determinante per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle competenze per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Peraltro questo tipo di rapporti tra i neo-laureati e i laureandi da un lato, e i Settori e Servizi della Provincia dall'altro, permette alla Provincia di avere una panoramica dei percorsi formativi anche innovativi progettati dall'Università e quindi in concreto di rendersi conto delle nuove tipologie di risorse umane disponibili sul mercato.

Inoltre la convenzione offre la possibilità alla Provincia di avvalersi dei risultati raggiunti dai tirocinanti nello svolgimento della propria esperienza formativa e quindi di eventuali ricerche, report e progetti che possono anche successivamente essere di supporto all'attività ordinaria dell'Ente.

Tale tipo di esperienza professionale permette l'aggiornamento, il confronto e lo scambio culturale e professionale.

La Convenzione non comporta spese per l'Ente e garantisce che i tirocinanti saranno seguiti nel loro percorso, che siano tutelati sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, che si trovino inseriti in luoghi di lavoro effettivamente disponibile senza gravare, in termini aggiuntivi sulle postazioni presenti in provincia.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto, il Dirigente del Settore Personale e per la sua conformità giuridico-amministrativa, il Segretario Generale.

Allegati

Il testo della Convenzione

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 01/07/2010 al 15/07/2010.

Bologna, 30/06/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Allegato A alla delibera di giunta/2010

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (d'ora in poi denominata Università) Partita IVA 01131710376, nella persona del Dott. Giuseppe Colpani in qualità di Direttore Amministrativo nato a Mantova il 23/03/1961, domiciliato per la carica in Via Zamboni n. 33, la quale interviene al presente atto in forza di quanto stabilito nel Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato rispettivamente nelle sedute del Senato Accademico del 30/4/03 e nel Consiglio di Amministrazione del 1/7/03

E

L'Ente **Provincia di Bologna** (d'ora in poi denominata Ente) con sede a Bologna in Via Zamboni 13 c.a.p. 40126 Provincia Bologna, C.F. 80022230371, P. IVA 03026170377 Tel 051 6598111 rappresentata dal Dott. Andrea Panzavolta in qualità di legale rappresentante, nato a Ravenna il 18/06/1962, residente in Via Guidotti, 28 Bologna, domiciliato per la carica in Via Zamboni n. 13

Premesso che :

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del D.M. 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari;
- il D.M. 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- l'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
 - agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
 - ai laureandi/diplomati e ai neolaureati esperienze dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.
 - ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza.

A tale riguardo il Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato in data 01/07/2003 dal C.d.A. definisce:

- *tirocinio curriculare*, il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;
- *tirocinio formativo e di orientamento*, il tirocinio rivolto a laureandi e/o laureati e/o diplomati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato alla conoscenza diretta all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale

- esperienza lavorativa (pur non costituendo, parimenti al tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio;
- *tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato*: è il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Obblighi dell'Azienda/ Ente

L'Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, in rapporto alle proprie possibilità, studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento del tirocinio e tesi e/o laureati/diplomati anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

L'Ente favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle Parti.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente all'interno dell'Ente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto dell'Ente, le attività svolte.

Art. 3 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente dall'Ente ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Ente stesso contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base delle valutazioni dei Rischi (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni) elaborate dal Datore di Lavoro dell'Ente ospitante e consultabile presso l'area intranet Sicurezza dell'Ente ospitante

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal testo aggiornato del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni, sono individuate dall'Ente ospitante e comunicate al tutore e allo studente prima dell'inizio delle attività stesse dal Direttore/Dirigente ospitante.

Il Direttore/Dirigente ospitante si impegna inoltre a comunicare al tirocinante, il primo giorno effettivo di tirocinio, le misure previste in caso di emergenza e primo soccorso (piano di emergenza e misure ad esso connesse). Tutta la documentazione necessaria è comunque reperibile nell'intranet Sicurezza dell'Ente.

Art. 4 Tirocinio Modalità/Contenuti

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo, sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e previsti dal corso di studio di appartenenza sia che sia finalizzato ad agevolare le scelte professionali.

L'Università assegna per ogni tirocinante un tutore, quale responsabile didattico organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocinio curriculare a conclusione delle attività pratiche la Commissione di Tirocinio dell'Università procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute nel regolamento di tirocinio del corso di studio.

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento può essere riconosciuta in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Corso di Studio.

Art. 5 Programma di tirocinio/Progetto formativo e di orientamento

Per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio. Nel caso di tirocinio non rientrante nelle attività curriculari, verrà predisposto un apposito progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dalle Parti e dallo studente, contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore universitario e del responsabile dell'Ente;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Ente;
- le strutture dell'Ente (sedi, reparti, uffici, ecc.) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 6 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile dell'Ente (o suo delegato) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare, nel caso di tirocinio obbligatorio, il libretto diario delle attività svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Regolamento tirocinio del corso di studi.

Art. 7 Tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato

Il tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato sarà regolato di volta in volta dalla specifica e speciale normativa di riferimento, ferma restando la disciplina dettata dal regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato in data 01/07/2003 dal C.d.A. dell'Università per le attività di tirocinio e dall'articolato della presente convenzione, in quanto compatibile.

Art. 8 Certificazioni

Al termine del tirocinio formativo e di orientamento l'Ente rilascerà al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini curriculari, allo studente verrà rilasciato dall'Università un libretto diario nel quale il referente dell'Ente, per conto dell'Ente, attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 9 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

Art. 10 Risultati dell'attività

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà dell'Ente, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante nell'Ente.

Art. 11 Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente ospitante e per l'Università alcun onere finanziario.

Art. 12 Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di tre anni eventualmente rinnovabili

Art. 13 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Bologna,

Firma dell'Università

Il Dirigente dell'Area dei Servizi Agli Studenti _____

firma per l'Ente

Il Rappresentante Legale _____